

AVVOCATO ISACCO SULLAM

AI LAVORATORI ATA CHE HANNO PROMOSSO RICORSO AVANTI LA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO di STRASBURGO

Vi allego, tradotta in italiano, la seconda sentenza Agrati + altri emessa dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo l'8 novembre 2012, che liquida a ciascuno di Voi l'equa soddisfazione da noi richiesta.

La sentenza diventerà definitiva se lo Stato Italiano non proporrà contro di essa reclamo entro il giorno 8 febbraio 2013. Tuttavia è bene che tutti Voi sappiate che il Ministero dell'Economia e delle Finanze mi ha fatto pervenire la raccomandata che pure Vi allego, nella quale dichiara di essere pronto ad adempiere all'obbligo di pagamento.

A tale comunicazione è allegato anche il modulo che ognuno di Voi dovrà compilare con i propri dati, sottoscrivere ed inviare - a mezzo raccomandata rr - al Ministero dell'Economia e delle Finanze all'indirizzo riportato in calce al modulo stesso, con fotocopia del documento d'identità e codice fiscale.

Dovrete poi darmi conferma dell'invio della documentazione richiesta.

All'atto della riscossione dell'importo a Voi dovuto, vi chiedo di corrispondermi l'importo pari al 7% del medesimo quale pagamento degli onorari per l'opera svolta.

* * *

Ciò detto colgo l'occasione per farVi presente qual'è la Vostra situazione nei confronti dello Stato, datore di lavoro, anche alla luce della sentenza Agrati 2 (equo indennizzo) e dei più recenti sviluppi giurisprudenziali della questione ATA.

Il Vostro gruppo di lavoratori ha dovuto proporre la causa avanti la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo a seguito della riforma delle favorevoli sentenze di Appello 92/2004 da parte della Corte di Cassazione.

Dopo la sentenza di appello la maggior parte di Voi aveva ottenuto un nuovo decreto della ricostruzione della carriera che prevedeva il riconoscimento dell'anzianità effettivamente maturata prima del 31/12/1999, l'avanzamento della posizione stipendiale e il pagamento degli arretrati.

A seguito della sentenza di Cassazione tra il 2009 ed il 2012, su espressa richiesta del MIUR, i Dirigenti Scolastici hanno provveduto a emanare un ennesimo nuovo Decreto che annullava quello favorevole e Vi riportava nella posizione stipendiale di partenza, con riduzione immediata della retribuzione e successiva richiesta o ingiunzione di restituire le differenze retributive già percepite, che molti di Voi stanno restituendo a rate.

Ora deve essere chiaro che lo Stato ha il pieno diritto di dare esecuzione alla sentenza di Cassazione Nr. 4678/2008 a suo favore; ma non lo può fare nel modo in cui lo sta facendo.

Infatti, a seguito e grazie alla sentenza "*Scattolon*" della Corte di Giustizia dell'Unione Europea la Suprema Corte di Cassazione nel corso del 2012 ha sempre dovuto affermare il principio

secondo cui la *"temporizzazione"* della retribuzione percepita nell'anno 1999 deve essere calcolata sulla *"retribuzione complessiva annua"*, comprensiva cioè del premio incentivante (o di produttività), dei buoni pasto (se contrattualmente previsti), e di altre indennità se contrattualmente determinate.

Invece, come a Voi noto, la *"temporizzazione"* calcolata nel primo Decreto di Inquadramento del 2001 ed ora ribadita nei Decreti di Inquadramento o Ricostruzione Carriera emanati dal Dirigente Scolastico in esecuzione della sentenza di Cassazione Nr. 4678/2008, non contempla tali voci.

In sostanza, se è vero che - da un lato - lo Stato ha il diritto di annullare i precedenti Decreti di Inquadramento che riconoscevano l'intera anzianità maturata e richiedere le somme che Vi ha corrisposto a questo titolo, dall'altro lato, lo Stato ha il dovere di emanare dei Decreti di Inquadramento che *"temporizzino"* tutte le voci e non solo alcune della Vostra retribuzione complessiva dell'anno 1999 sotto la Provincia o il Comune.

E' evidente che la nuova *"temporizzazione"* basata su una retribuzione superiore Vi darebbe una anzianità altrettanto superiore alla data del 1/1/2000, anche se diversa dall'anzianità realmente maturata a quella data.

E' dunque possibile su questa base impugnare avanti il Giudice del Lavoro i Decreti di Inquadramento emanati dal Dirigente Scolastico dal 2009 in avanti e le ingiunzioni di pagamento eventualmente notificate dall'Amministrazione, chiedendo al Giudice di sospenderne le esecuzioni e di decidere sulla nuova *"temporizzazione"* dell'anzianità secondo la *"sentenza Scattolon"* della Corte di Giustizia Europea.

Questa nuova causa può essere proposta da ciascuno di voi insieme ai colleghi della propria scuola con un unico processo, per abbattere le spese relative.

La sua utilità sta nel fatto che essa mira alla Ricostruzione della Carriera e quindi al mantenimento ai fini retributivi e pensionistici di una più favorevole *"temporizzazione"* dell'anzianità (mentre l'equo indennizzo disposto dalla CEDU con la sentenza Agrati ha coperto una parte del danno da Voi subito fino al 31/12/2012).

Per chi fosse interessato a questa controversia, peraltro già promossa da alcuni Vostri colleghi che non avevano partecipato alla causa Agrati, lo studio è a disposizione per incontrarVi e discutere.

Allo scopo è bene raccogliere questi documenti:

- a) Modello 98.2 o PA 04;
- b) Buste paga 1999 (sono essenziali per documentare la fruizione dei buoni pasto mese per mese);
- c) Decreto individuale di inquadramento e decreti successivi, emanati dai Dirigenti Scolastici dal 2001 in avanti;
- d) Ingiunzione di restituzione differenze retributive.

Cordiali saluti.


Avv. Isacco Sullam